



PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N. 576

del 17-06-2013

SERVIZIO: AMBIENTE

UFFICIO: TUTELA ACQUE - PRDAM - 24 - 2013

OGGETTO: Professioni turistiche - Abilitazione sigg. MAZZA e SPEDICATI.

L'anno duemilatredici, il giorno diciassette del mese di giugno

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa: Favorevole

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to EPIFANI PASQUALE

Visto che **IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA**
(Ai sensi dell'art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

li 10-06-2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to EPIFANI PASQUALE

Atteso che la gestione dell'Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TURISMO

Premesso che

La L.R. n. 13 del 25 maggio 2012 (modificata dalla L.R. n. 26 del 25 settembre 2012, e dalla l.r. n. 9 del 11 aprile 2013), recante “*Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province*”, prevede all’art. 10 (Norma transitoria) che “*In sede di prima applicazione della presente legge, è riconosciuta l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica e/o accompagnatore turistico a coloro che hanno già esercitato in Puglia le attività di cui al comma 2 dell’articolo 2*”;

Il Regolamento Regionale n. 23 del 3 ottobre 2012 – pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 145 del 5 ottobre 2012 (Regolamento attuativo per il riconoscimento dell’abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico, di cui all’art. 10 (Norma transitoria) della L.R. n.13/2012 e s.m.i. (modificato dal Regolamento regionale n. 33 del 27 dicembre 2012), disciplina “*le modalità, i criteri e i termini per il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica e/o accompagnatore turistico di coloro che hanno già esercitato tali attività in Puglia*” concedeva, agli aventi diritto, la possibilità di richiedere tale riconoscimento, con istanza “*da presentarsi a mezzo raccomandata A/R ad una Provincia entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia*”;

Questa Provincia con determinazione dirigenziale n. 2051 del 26/11/2012 approvava l’Avviso pubblico con il quale si definivano le procedure per il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica e/o accompagnatore Turistico, determinando il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito della Provincia, ovvero dal 27/12/2012, per la presentazione della domanda;

con nota acquisita al Protocollo di questo Ente col n. 88142 del 03/12/2012, il Dirigente del Settore Turismo della Regione Puglia invitava “*Il Dirigente del Servizio Turismo della Provincia di Brindisi a ritirare urgentemente l’anzidetta determinazione con il relativo avviso e a rettificare conseguentemente le informazioni presenti sul sito facendo esclusivo riferimento a quanto stabilito dal Regolamento Regionale n. 23/2012 e dalla L.R. 13/2012 come modificata dalla L.R. 26/2012*”. Il Dirigente del Servizio Turismo della Provincia stesso, adeguando la propria azione alle direttive regionali, con determinazione dirigenziale n. 2073 del 03/12/2012, revocava il proprio provvedimento n. 2051 del 26/11/2012;

In riferimento al bando di cui al richiamato R.R. n. 23/2012 risultavano pervenute alla Provincia di Brindisi n. 69 istanze per il riconoscimento della professione di guida turistica e/o accompagnatore entro la data di scadenza del bando e n. 22 pervenute successivamente al 4 dicembre 2012, termine ultimo stabilito dallo stesso Regolamento Regionale n. 23 /2012;

Le n. 22 istanze pervenute successivamente al 4 dicembre 2012 sono state considerate non ammissibili ed ai richiedenti è stata comunicata la relativa decisione. Fra di essi, con note prot. nn. 16840 – 16836 del 11/03/13, anche i sigg. Mazza Chiara e Speditati Daniele, i quali ricorrevano successivamente al Tar di Lecce per l’annullamento, previa sospensiva dell’efficacia, delle note suddette, nonché “*ove occorra, della determinazione n. 2073/2013 della Provincia di Brindisi di revoca della determina provinciale n. 2051 e relativo avviso del 27 novembre 2012, che ridetermina il termine per la presentazione delle domande facendo riferimento a quanto stabilito dalla Regione Puglia*”.

il Tar di Lecce, con Provvedimento cautelare n. 257/2013, depositato presso la segreteria del Tar il 31/05/13 e acquisito dalla Provincia con prot. n. 36686 del 03/06/13, ha accolto la suindicata istanza cautelare, ritenendo “*che gli atti impugnati debbano essere sospesi e che, conseguentemente, le domande presentate dai ricorrenti per ottenere l’abilitazione dell’attività di guida turistica debbano essere ammesse ai fini della loro valutazione da parte dell’Amministrazione*”;

le istanze presentate dai sigg. Mazza e Spedicati in data 12/12/12, sono state quindi istruite dal Coordinatore del Settore Turismo della Provincia di Brindisi nonché Responsabile del procedimento, e valutate anche secondo i pareri rilasciati dal Dirigente del Settore Turismo della

Regione Puglia, con note Prot. nn. 6623 del 23.11.2012, 755 del 13.02.2013, 1496 del 02.04.2013, 1500 del 03.04.2013, nonché con verbale della riunione tenutasi presso il competente Ufficio regionale il 18.12.2012 con tutte le province pugliesi, risultando complete della documentazione richiesta e, quindi, ritenute accoglibili positivamente, aggiungendole all'elenco già approvato con Det. n. 536 del 29/05/13.

Considerato che la valutazione delle suddette istanze è stata effettuata in relazione all'ordinanza n. 257/2013 del Tar di Lecce di sospensione cautelare delle richiamate note di non ammissibilità delle istanze e, pertanto, ha efficacia legata alla decisione nel merito del relativo ricorso giurisdizionale.

Ritenuto pertanto di dover accogliere le istanze presentate dai sigg. Mazza e Spedicati in data 12/12/12, nelle more della decisione di merito del relativo ricorso giurisdizionale.

VISTO

L'art. 19 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 per quanto concerne le funzioni di competenza attribuite alle province e l'art 107 dello stesso Decreto per quanto riguarda le funzioni e responsabilità dei dirigenti;

il Decreto n.11 del 25/01/2013 del Commissario Straordinario di nomina del Dirigente del Settore Turismo;

la L.R. n. 13 del 25 maggio 2012, modificata dalla L.R. n. 26 del 25 settembre 2012 ed il Regolamento Regionale n. 23 del 3 ottobre 2012 e s.m.i.

Per tutto quanto innanzi, rilevata la propria esclusiva competenza

D E T E R M I N A

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di accogliere le istanze di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica presentate dai sigg. Mazza Chiara e Spedicati Daniele in data 12/12/12, inserendoli nell'elenco già approvato con Det. n. 536 del 29/05/13
- 3) di precisare che la valutazione delle suddette istanze è stata resa possibile sulla base dell'ordinanza n. 257/2013 del Tar di Lecce di sospensione cautelare delle richiamate note di non ammissibilità e, pertanto, la sua efficacia è legata alla decisione nel merito del relativo ricorso giurisdizionale;
- 4) di rilasciare ai sigg. Mazza Chiara e Spedicati Daniele che risultano abilitati come da punti precedenti, l'attestato di abilitazione previsto dall'art. 4 comma 1 del Regolamento regionale n. 23 /2012, e, previo versamento della somma di € 20,00 per concorso spese, come previsto dall'art. 4 comma 2 del Regolamento regionale n. 23 /2012, il tesserino personale conforme a modello approvato con Determinazione del Dirigente Regione Puglia n. 42 del 16/04/13
- 5) di stabilire che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili a carico del bilancio della Provincia fatta eccezione per i versamenti che saranno effettuati in ottemperanza a quanto riportato al punto 4 mentre per quanto riguarda la produzione dei tesserini personali vi provvederà direttamente il CED della Provincia con fondi di economato.

IL DIRIGENTE ad interim
F.to Dott. Pasquale EPIFANI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell'impegno di spesa n° _____ del _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio da oggi _____ e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

**IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE**

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line, è conforme al documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato negli archivi della Provincia di Brindisi.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

li _____

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell'art. 74, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia:

- a) Al Commissario Straordinario
- b) Al Segretario Generale
- c) Al Collegio dei Revisori
- d) Al Nucleo di Valutazione / O.I.V.

**IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE**

li _____
